



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 5169 TRI/DI/B

03 LUG. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Vista la relazione di validazione dell'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia relativa all'area ex Italcementi, trasmessa con nota dell'11 maggio 2011 con protocollo n. 56387/11, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16412/TRI/DI del 19 maggio 2011;
- Vista la documentazione relativa all'attività svolta dall'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia presso l'area ex Italcementi trasmessa con nota del 5 ottobre 2011 con protocollo n. 114056/11, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 30973/TRI/DI dell'11 ottobre 2011;
- Visto il "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA" trasmesso dalla Decal SpA con nota del 7 marzo 2012, acquisita dal Ministero

- dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7610/TRI/DI in data 16 marzo 2012;
- Visti i pareri sul "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA" e sulle Indagini integrative di caratterizzazione svolte nell'area ex Italcementi trasmessi dall'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 25 luglio 2012 con protocollo n. 85644/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22552/TRI/DI del 1° agosto 2012;
- Visto il documento integrativo "Area ex Italcementi SpA. Integrazione del Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA – AdR con inserimento parametro As", trasmesso dalla Decal SpA con nota del 31 ottobre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 34566 in data 8 novembre 2012;
- Visto il parere sul documento integrativo "Area ex Italcementi SpA. Integrazione del Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA – AdR con inserimento parametro As" trasmesso dall'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 10 dicembre 2012 con protocollo n. 139347/2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 47435 dell'11 dicembre 2012;
- Visto il parere sul documento integrativo "Area ex Italcementi SpA. Integrazione del Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA – AdR con inserimento parametro As" trasmesso dall'ISPRA con nota del 21 dicembre 2012 con protocollo n. 48996, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 474 in data 3 gennaio 2013;
- Visto il documento integrativo "Nota tecnica di risposta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15 ottobre 2012 in merito al Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA", trasmesso dalla Decal SpA con nota del 21 dicembre 2012, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 119 in data 2 gennaio 2013;
- Visto il parere sul documento integrativo "Nota tecnica di risposta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15 ottobre 2012 in merito al Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA" trasmesso dall'ISPRA con nota del 6 febbraio 2013 con protocollo n. 5647, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 33541 in data 29 aprile 2013;
- Visto il parere sul documento integrativo "Nota tecnica di risposta al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 15 ottobre 2012 in merito al Progetto Operativo di bonifica area ex Italcementi SpA" trasmesso dall'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia con nota del 2 aprile 2013 con protocollo n. 35767/2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 27715 del 9 aprile 2013;
- Visto il documento integrativo "Precisazioni al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/2013. Area ex Italcementi", trasmesso dalla Decal SpA con nota del 2 ottobre 2013, acquisita dal Ministero

- dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 50116 in data 2 ottobre 2013;
- Vista la nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 ottobre 2013 con protocollo n. 50431/TRI, con la quale si richiede alla Decal SpA di confermare, con apposita documentazione, gli obiettivi di bonifica individuati nel progetto di bonifica già presentato al fine del perfezionamento del procedimento relativo al progetto medesimo;
- Visto il documento integrativo "Documentazione riportante gli obiettivi di bonifica dell'Area ex Italcementi di Porto Marghera", trasmesso dalla Decal SpA con nota dell'8 ottobre 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 50899 in data 9 ottobre 2013;
- Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 15 ottobre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 ottobre 2013 con protocollo n. 4619/TRI/DI/B, che ha deliberato di ritenere approvabile, con prescrizioni, il "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA";
- Vista la nota dell'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia trasmessa con protocollo n. 8112/2014 del 24 gennaio 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2470 del 24 gennaio 2014 con la quale si comunica che si intende superata la prescrizione precedentemente indicata in merito alla timbratura e sottoscrizione dei documenti progettuali da parte dei professionisti abilitati e che le controanalisi trasmesse con le citate note del 5 ottobre 2011 con protocollo n. 114056/11 e del 25 luglio 2012 con protocollo n. 85644/2012 vanno intese come un'espressione di parere favorevole alle indagini integrative condotte nell'area ex Italcementi nel 2011;
- Considerato che la Regione del Veneto nel corso della Conferenza dei servizi decisoria del 15 ottobre 2013 ha dichiarato che i progetti di bonifica/messa in sicurezza esaminati all'ordine del giorno di detta Conferenza, tra cui anche il "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA", non necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 113 del 4 aprile 2014 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA", trasmesso dalla Decal SpA con nota del 7 marzo 2012, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla Decal SpA con note del 31 ottobre 2012, del 21 dicembre 2012, del 2 ottobre 2013 e dell'8 ottobre 2013;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 1° luglio 2014 con protocollo n. 12301, acquisita dal Ministero

Considerato dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18175/TRI del 3 luglio 2014;

che l'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto operativo di bonifica area ex Italcementi SpA", trasmesso dalla Decal SpA con nota del 7 marzo 2012, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla Decal SpA con note del 31 ottobre 2012, del 21 dicembre 2012, del 2 ottobre 2013 e dell'8 ottobre 2013 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - A. *In merito all'analisi di rischio:*
 1. si chiede al Comune di Venezia che le prescrizioni e le limitazioni dell'analisi di rischio siano inserite nelle norme correlate al sito nello strumento di pianificazione urbanistica vigente (PAT) del Comune di Venezia.
 - B. *In merito al progetto di bonifica dei terreni:*
 1. poiché ARPA Veneto ha validato, con la relazione trasmessa con protocollo n. 56387/11 dell'11 maggio 2011, la prima campagna di caratterizzazione con alcune prescrizioni sulle modalità di analisi sia per i suoli che per le acque sotterranee, si richiama la necessità che di tali prescrizioni si tenga adeguato conto in tutte le fasi di attuazione del progetto di bonifica, ovvero nella campagna di integrazione della caratterizzazione, nel monitoraggio delle acque di falda e nel collaudo finale dell'intervento di scavo;
 2. in fase operativa l'Azienda dovrà ottemperare alle eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'Ente di controllo;
 3. in riferimento al superamento per il parametro Arsenico nei terreni, rilevato da ARPA Veneto nel sondaggio S5bis, si prende atto di quanto dichiarato dalla Decal SpA nella nota tecnica dell'8 ottobre 2013 e che cioè, visto che il campione contaminato è riferibile all'orizzonte saturo e che i risultati dell'analisi di rischio condotta evidenziano che la concentrazione rilevata non comporta alcun rischio ai fini della tutela dei lavoratori e delle acque sotterranee, non sono necessari interventi né ulteriori accertamenti nell'intorno del predetto punto di indagine; si rimandano, comunque, ad ARPA Veneto le valutazioni sull'eventuale attribuzione di tale superamento a fondo naturale;
 4. in fase di collaudo degli interventi di bonifica, è necessario applicare il protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti" - 2006,

che prevede per i terreni di riporto la ricerca di tutti i parametri indicati nel piano di caratterizzazione approvato, come richiesto da ARPA Veneto;

5. nel caso di rinvenimento di materiali differenti da quanto riportato nella stratigrafia del sondaggio di riferimento, si chiede di caratterizzare separatamente i medesimi materiali e di definire la loro estensione;

6. qualora, nel corso della caratterizzazione integrativa, venissero individuati livelli che, all'esame visivo, mostrino indizi della presenza di rifiuti, sarà necessario effettuare saggi supplementari del sottosuolo al fine di individuare eventuali rifiuti sepolti; in tal caso, il campionamento, l'analisi e la gestione degli strati contenenti i rifiuti devono essere effettuati in linea con i criteri dettati dalla vigente normativa in materia;

7. constatata la presenza di PCDD/PCDF sia nel suolo superficiale che nel suolo profondo e tenuto conto del risultato dell'analisi di rischio, si sottolinea che, al fine di mantenere inalterato il modello concettuale del sito, il ripristino degli scavi con terreno naturale certificato deve comunque garantire la ricomposizione del suolo superficiale di spessore almeno pari a 1.0 m;

8. in merito all'area destinata allo stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo classificabili come rifiuti, è necessario seguire le prescrizioni riportate da ARPA Veneto nel parere del 2 aprile 2013, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni che venissero formulate dagli Enti locali di controllo;

9. i soggetti terzi che intervengono nelle attività di gestione dei rifiuti devono essere debitamente autorizzati;

10. almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori di scavo, dovrà essere trasmessa all'ARPA Veneto ed alla Provincia di Venezia una comunicazione che indichi:

- gli esatti volumi e tipologie di rifiuti;
- gli impianti di recupero e/o smaltimento dove vengono inviati i rifiuti derivanti dalla bonifica, con indicazione delle autorizzazioni in essere;
- in funzione del tipo di attività di recupero e/o smaltimento, un dettagliato piano di caratterizzazione dei rifiuti in uscita;

11. è necessario, inoltre, che l'Azienda, in fase esecutiva, ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a. devono essere evitate operazioni di miscelazione e diluizione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 187 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. ai fini della gestione dei rifiuti, le analisi effettuate nel corso dell'esecuzione del piano di caratterizzazione devono essere tenute in debita considerazione e le eventuali verifiche successive condotte sui cumuli devono essere volte ad accertare che i rifiuti non abbiano caratteristiche peggiori di quelle desunte dai documenti di caratterizzazione. In ogni caso, verranno considerate rappresentative dei rifiuti gestiti le analisi peggiori tra quelle condotte ai vari livelli di verifica;
- c. dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, alla Provincia e all'ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori e le misure adottate o in corso di adozione;
- d. la classificazione del materiale di scavo come rifiuto con attribuzione del codice CER 170503* o 170504 dovrà riportare la dicitura: "terreno proveniente da siti contaminati";

- e. è necessario che si tenga memoria, tramite annotazione sul certificato di destinazione urbanistica, dei superamenti delle CSC rinvenuti nel suolo profondo in corrispondenza dei sondaggi S9TER e S9TER-2 (per il parametro PCDD/PCDF) e PZ1P (per il parametro Mercurio), da attribuire anche ai poligoni di Thiessen centrati su tali sondaggi, per i quali l'Azienda, alla luce degli esiti dell'analisi di rischio, non prevede interventi di bonifica; ciò considerato che eventuali future attività sull'area potrebbero modificare lo scenario di esposizione utilizzato nell'analisi di rischio;
 - f. è necessario che i confini di proprietà dell'area siano definiti sulla base dell'accertamento catastale; inoltre, alla luce degli esiti dell'indagine di approfondimento prevista, dovrà essere valutata dagli Enti competenti la necessità di segnalare alla proprietà confinante i superamenti delle CSC eventualmente riscontrati.
2. Resta salvo l'obbligo della Decal SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Decal SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Decal SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 113 del 4 aprile 2014, una fidejussione bancaria a cura della Decal SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 491.323,00 (quattrocentonovantunomila e trecentoventitre euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Bernice

